



Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0687/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, li 24 APRILE 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

OGGETTO: *Corpo di Polizia Penitenziaria. D. legs.vo n. 449/1992 - Sistema disciplinare – richiesta intervento, aggiornamento e modifica con osservazioni- proposte della FS-Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario .*

**Ill.mo Dottor Bernardo PETRALIA CAPO DEL DAP
Comandante in capo al Corpo della Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga,2 00164 ROMA**

**Alla Ministra della Giustizia Presidente Marta CARTABIA
Via Arenula,70 00164 ROMA**

E,p.c.

Al Vice Capo del Dipartimento Dottor TARTAGLIA

**Al Direttore Generale del personale e delle Risorse
Dottor Massimo PARISI**

**Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
Dottoressa IDA DEL GROSSO
Largo Luigi Daga,2 00164 ROMA**

Gentilissime Autorità,

premesso che la legge di riforma del Corpo della Polizia Penitenziaria, DPR n.395/90 ed i suoi decreti applicativi, è stata una delle ultime riforme che risale ad oltre 30anni, un lungo periodo che ha visto profondi cambiamenti nell'organizzazione dello Stato delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle Forze di Polizia,così come nell'Amministrazione Penitenziaria anche per la successiva introduzione del Ruolo dei Funzionari prima e dei Dirigenti,dopo, in senso democratico ed in uno spirito di abbandono degli ordinamenti militari propri dei regimi e il proiettare dei Corpi di Polizia, in ossequio ad uno spirito europeistico verso un ordinamento civile.

In tale ottica di rinnovazione democratica, la nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria adeguava il proprio ordinamento e regolamenti al nuovo principio, improntato finalmente non solo sui doveri, impostazione tipica militare, ma sui diritti e doveri, del proprio personale il quale finalmente si vedeva riconosciuto il titolo "di Lavoratori".

Nel recente passato,copiosa la corrispondenza sull'argomento specifico inoltrata ai Vostri Uffici Centrali del Dipartimento e quelli Politici di Via Arenula,ma infruttuosa la resa sulle avanzate nostre proposte che oggi,alla luce dei tempi, appaiono indifferibili,in rinviabili per il

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

bene comune delle Parti chiamate a disquisire nella quotidianità lavorativa degli Operatori di polizia, quest'ultimo, anello debole della catena difensivo rispetto alle previsioni Costituzionali del diritto. Tra il sistema dei diritti e dei doveri particolare attenzione veniva posta alla riscrittura e cristallizzazione del sistema disciplinare che fino a quel momento non garantiva alcuna tutela per i lavoratori né un sostanziale diritto di difesa e ancor meno di pregiudizio, obbiettività e terzietà nel giudizio del procedimento, tantomeno un sano e giusto contraddittorio nelle varie fasi. Il D.lg. 449/92, in materia racchiude in sé tutta una serie di previsioni che vanno in tale ottica, ma in fase applicativa e nelle procedure ed interpretazioni della periferia e delle commissioni di disciplina la portata della innovativa norma del settore nei fatti è stata in buona parte disattesa, irrigidita ed ignorata per alcuni versi.

I principi fondamentali enunciati nell'impianto normativo erano: il diritto di difesa, la terzietà di coloro che erano chiamati al giudizio, la garanzia delle procedure formali nel procedimento stesso che vedeva nelle sue previsioni normative ed in particolare attraverso il rinvio dell'articolo 24, 5° comma del 449/92 e per quanto il decreto legislativo 449/92, non disciplinava in modo specifico in applicazione del testo unico per i dipendenti civili dello stato D.P.R 3/57, in particolare titolo VII (art. dal 78 al 123), non più applicabile per i pubblici dipendenti perché le previsioni sono state riportate nelle ipotesi contrattuali ma applicabili per la Polizia Penitenziaria, perché la materia non ha una regolamentazione contrattuale.

Giova segnalare che per conseguenza attuativa della nuova norma, anche disciplinata e spiegata da alcune note e circolari emanate dal DAP, nei tempi immediatamente successivi, era l'attenersi alle procedure di rilevazione delle infrazioni di esclusiva competenza del superiore che ne rileva la commissione e quindi l'abbandono o meglio il divieto di ricorrere alla vecchia prassi "dell'ordine di redigere rapporto disciplinare nei confronti di...." spesso attuata dai comandanti e direttori; della rilevazione di addebiti disciplinari in tempi successivi alla conoscenza dei fatti, spesso anche di settimane e mesi; dalla modalità di redazione del rapporto, a pena di nullità, che deve essere esclusivamente un atto diretto all'autorità competente ad infliggere la sanzione e non deve riportare alcuna altra considerazione, tipizzazione o proposta di sanzione e non deve contenere o essere accompagnata da alcuna considerazione valutazione o commento del Comandante del Reparto; non deve essere inserita in raccolte di istituto (registri disciplinari) onde evitare "schedari di pregiudizi" atteso che il rilievo può portare, come porta spesso ad una sanzione minore o addirittura ad un proscioglimento.

Cosa non ultima, che la fase istruttoria e decisionale deve essere effettuata da persona diversa dai comandanti e direttori degli istituti ove l'incolpato effettua servizio ad eccezione della sola censura, la quale per la natura blanda della sanzione, la competenza istruttoria e decisionale è di competenza esclusiva del solo direttore dell'istituto.

Infine sottolineava l'importanza delle modalità di contestazione e i tempi massimo del procedimento ed in particolare di quelle previsioni perentorie dei tempi massimi del procedimento o dei tempi imposti dall'articolo 120 del citato T.U. 3/57, tempi spesso ignorati e seppur eccepiti rinviati ad eventuali e dispendiosi ricorsi ai TAR o al Capo dello Stato. Previsioni queste, poste dal legislatore e dallo spirito della riforma a garanzia dei lavoratori

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

rispetto ai punti di caduta che il vecchio sistema aveva, ove la pressione dei comandanti sul procedimento disciplinare era un grave punto di caduta, figura, quella del comandante, a cui il nuovo impianto disciplinare sottrae ogni possibilità di intromissione, gestione o interferenza a pena di decadenza.

In tutta contrarietà rileviamo che, sul territorio, questi principi e disposizioni sono molto spesso disattesi: i rapporti vengono spesso ordinati dai comandanti o direttori, di prassi addirittura con ordini scritti, contengono o sono accompagnati da valutazioni e considerazioni di coloro che lo hanno redatto, dei Comandanti e quando di competenza dei Provveditori spesso anche dai direttori che si lasciano il più delle volte scivolando in facili considerazioni e valutazioni non dovute.

Spesso e prima ancora dell'avvio dell'azione disciplinare che parte con la contestazione degli addebiti da parte dell'autorità competente ad infliggere la sanzione, sono accompagnati da atti di vera e propria istruttoria del tutto illegittimi fatti dai comandanti, raccolti in un registro disciplinari a mo di vera e propria "schedatura" in violazione alla riservatezza dei dati ed ai principi più volte narrate dal garante della Privacy, di cui è come già detto, ne è stato vietato l'uso con specifiche disposizioni, ignorati nei tempi e modi di svolgimento delle procedure, così come previste dal D.Lg 449/92 e dal D.P.R. 3/57.

Non per ultimo si deve fare rilevare la profonda persistente violazione dell'articolo 10 comma 1,2 lettera a)b)c)d)e) e comma 3 del D. Legs.vo 30 ottobre 1992 n. 449 quasi mai tenuta nella debita valutazione dalle CCDDRR o da chi, quale Funzionario Istruttore ne raccoglie il fascicolo, in questo caso di valutazione superiore al direttore, il rilegarsi all'articolo 12,15 del medesimo d. leg.vo appare ingeneroso con la norma che lo precede(ndr. Sentenza TAR Puglia). Molte carriere a causa della sanzione comminate e dei procedimenti avviati, forse anche troppo e troppo spesso meritevoli di approfondimento, vengono spezzate con grave nocumento all'avanzamento nelle qualifiche a partecipazione a concorsi ed economici, quando di questo si tratta. L'Amministrazione costituitasi nei Consigli di Disciplina Regionali o Centrale, ma anche periferici per quanto di propria competenza, non possono e non devono – aggiungo - tralasciare procedure conflittuali di Parte Sindacale quando a promuovere tali procedimenti, a volte, anche per fini "sindacali" tali procedimenti siano mossi in violazione all'articolo 7 della Legge n. 300/1970 e come tale non procedere all'annullamento degli stessi in fase giudicante se non prima ancora in fase embrionale dell'istruttoria se a conoscenza.

Un quadro possibilmente compromesso, disomogeneo e spesso lasciato alla personale interpretazione di Comandanti, Direttori e Provveditori, che ci induce a dover richiedere un intervento di opportuna rivisitazione della materia anche previo indagine di verifica sul territorio di quanto anzidetto, avviando così una serie di lavori e tavoli tecnici, con relativa discussione con le Parti sociali, al fine di restituire la sacrosanta dignità e tutela al lavoratore eventualmente coinvolto in un'inchiesta disciplinare, a garanzia dei principi fondamentali enunciati nei vari orientamenti giurisprudenziali e ricorsi stragiudiziali. Cortesi saluti: **IL SEGRETARIO GENERALE NAZ.**

Domenico MASTRULLI

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878